

COMUNE DI PIANCASTAGNAIO

PALIO DELLE CONTRADE E FESTA DEGLI STATUTI

Regolamento

TITOLO I	Le Contrade	pag. 2
TITOLO II	Il Magistrato delle Contrade	pag. 4
TITOLO III	La Festa degli Statuti	pag. 10
TITOLO IV	Il Palio delle Contrade	pag. 10
	Capitolo IV.1 - Disposizioni fondamentali	
	Capitolo IV.2 - Del Mossiere e della mossa, dei cavalli e dei Fantini	
	Capitolo IV.3 - Delle corse di prova, della segnatura dei cavalli, della Provaccia, della segnatura dei Fantini, dell'ordine della mossa	
	Capitolo IV.4 - Della corsa del Palio	
	Capitolo IV.5 - Del premio	
	Capitolo IV.6 - Della pista	
TITOLO V	Il Corteo storico e le bandiere	pag. 23
TITOLO VI	Le Giurie e le Commissioni	pag. 24
	Capitolo VI.1 - Della Giuria del Palio	
	Capitolo VI.2 - Della Giuria del Cupello	
	Capitolo VI.3 - Della Giuria di Asta e Bacchetta	
TITOLO VII	Iter sanzionatorio, indice delle infrazioni e penalità	pag. 25
TITOLO VIII	Disposizioni finali	pag. 28

Allegato A – Planimetria e assetto topografico delle Contrade di Piancastagnaio

Allegato B – Disposizioni fuori dalle mura durante le feste estive e quelle relative ai locali in caso di pioggia

Allegato C – Calendario ufficiale dei festeggiamenti della Contrade e del Magistrato delle Contrade

Allegato D – Protocollo sanitario

Allegato E – Regolamento Ufficiale del premio “Cupello”

Allegato F – Statuto ufficiale del Premio “Asta e Bacchetta”

Allegato G – Modulo dettagliato relazione Giuria del Palio e Mossiere

TITOLO I - LE CONTRADE

Articolo 1

Le Contrade di Piancastagnaio – Borgo, Castello, Coro e Voltaia – sono le eredi dei nuclei abitativi aggregatisi in epoca medievale, di cui rimangono viva espressione storica e culturale.

Esse rappresentano oggi autentiche associazioni di partecipazione e di vita comunitaria, che contribuiscono alla crescita civile e sociale del paese, ne arricchiscono il tessuto culturale e relazionale e costituiscono un punto di riferimento essenziale per la socialità e l'identità collettiva di Piancastagnaio.

Articolo 2

Le Contrade si collocano entro le mura del XIII° secolo che comprendevano gli antichi terziari di cui hanno mantenuto il nome, fatta eccezione per la Contrada di Coro, anticamente identificata come "Lo Stretto".

L'assetto topografico (Allegato A- Planimetria alla data di convalida del regolamento) è quello definito dal Magistrato delle Contrade e dagli usi invalsi nelle Contrade (Allegato B- Disposizioni fuori dalle mura durante le feste estive e quelle relative ai locali in caso di pioggia)

Articolo 3

Gli stemmi e i motti delle Contrade sono i seguenti:

- Borgo: scudo appuntato con cavallo saliente voltato a sinistra in campo ripartito in verticale giallo-azzurro; motto "*Ad maiora versus*";
- Castello: scudo appuntato con castello a due torri di cui il maschio a destra, in campo ripartito in verticale rosso-verde; motto "*In castro securitas*";
- Coro: scudo appuntato con aquila color oro ad ali aperte e testa voltata a destra in campo ripartito in verticale nero-bordeaux; motto "*Vis aquilae, vigor nostrum est*";
- Voltaia: scudo appuntato con quercia dentro ad una porta ad arco sovrastata da bande bianche e nere poste a capanna; motto "*Sub quercu viribus unitis*".

Gli stemmi di ogni Contrada e del Magistrato delle Contrade sono registrati presso i competenti uffici.

Il Magistrato delle Contrade fa da garante interlocutore con i soggetti terzi per quanto riguarda l'utilizzo del marchio.

Articolo 4

I costumi di ogni Contrada devono essere ispirati all'iconografia medievale e rinascimentale senese. Ai colori degli scudi possono essere aggiunti il bianco, il nero, l'oro e il verde. Gli attuali costumi rimangono fino a quando le Contrade, previa presentazione di bozzetti dettagliati ed espressa approvazione del Magistrato delle Contrade, delibereranno di rinnovarli.

Articolo 5

Le Contrade sono Enti autonomi che vivono e si amministrano secondo propri statuti e regolamenti, purché non siano in contrasto con il presente Regolamento o ordinamenti di rango superiore.¹

Articolo 6

¹ Ad eccezione del Magistrato delle Contrade, che si rifà al presente regolamento per quanto di propria competenza.

Le Contrade comunicano al Magistrato delle Contrade, entro il 15 gennaio il rinnovo delle cariche che avranno durata biennale, tramite PEC o e-mail, la composizione delle proprie cariche ufficiali di contrada; le variazioni devono essere comunicate ogni volta che si verificano entro 15 giorni.

Ogni Contrada si alternerà annualmente, seguendo un ordine inverso rispetto a quello alfabetico, nel fornire supporto all'incaricato del Magistrato per le attività connesse al Corteo Storico, con particolare riferimento all'organizzazione delle comparse del Magistrato. La Contrada designata provvederà a comunicare i nominativi dei responsabili, in numero compreso tra due e quattro, incaricati di affiancare il responsabile del Corteo del Magistrato nel coordinamento e nella gestione del Corteo Storico.

Articolo 7

I rappresentanti ufficiali delle Contrade sono i Priori.

Articolo 8

I Capitani delle Contrade conferiscono con il Comune ed il Magistrato delle Contrade per le sole operazioni inerenti alla corsa del Palio ed eventuali manifestazioni correlate.

Articolo 9

In caso di loro impedimento, i Priori e i Capitani possono farsi rappresentare dai Vicari.

Articolo 10

Le Contrade sono tenute all'osservanza integrale del presente Regolamento e alle decisioni, ivi comprese quelle relative ad eventuali sanzioni, proposte e comminate dal Magistrato delle Contrade e dagli organismi preposti.

Devono inoltre collaborare con il Magistrato delle Contrade e con l'Amministrazione Comunale per le manifestazioni e cerimonie elencate nel calendario ufficiale approvato col presente Regolamento. Le Contrade devono inviare il proprio Araldo nelle seguenti occasioni:

- A. per la processione del Santo Patrono San Filippo Neri (26 maggio);
- B. per la presentazione del Palio (10 agosto);
- C. per la processione dell'Assunta (14 agosto);
- D. per il Corteo Storico del 16 agosto nelle seguenti occasioni: nel pomeriggio, ai lati dell'effigie della Madonna di San Pietro durante la traslazione dell'immagine sacra, e in serata durante lo svolgimento del corteo storico.
- E. per la Messa di benedizione del Palio (18 agosto);
- F. in occasione della commemorazione di Santa Barbara (4 dicembre);

Per tutte le manifestazioni e gli eventi non contemplati nel presente Regolamento in cui dovesse essere richiesta la partecipazione e/o il supporto ufficiale del Magistrato delle Contrade e/o delle Contrade e la rappresentanza degli stessi per mezzo dei propri figuranti, i soggetti richiedenti dovranno inviare richiesta scritta al Magistrato delle Contrade con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data per la quale si richiede la partecipazione; il Magistrato delle Contrade deciderà previa consultazione delle Contrade.

Il preavviso di trenta giorni può, in casi eccezionali e qualora sussista il parere unanime del Magistrato delle Contrade, non essere vincolante.

Ogni Contrada può comunque utilizzare i propri costumi e figuranti per feste interne o per importanti cerimonie di Contradaio (Allegato C - Calendario ufficiale dei festeggiamenti della Contrade e del Magistrato delle Contrade).

In tutti gli altri casi, le Contrade non possono utilizzare costumi e insegne fuori dal territorio comunale se non previa autorizzazione del Magistrato delle Contrade; eventuali violazioni verranno valutate dal Magistrato delle Contrade e, a seconda della gravità, potranno essere oggetto di sanzione.

TITOLO II - IL MAGISTRATO DELLE CONTRADE

Articolo 11

Il Magistrato opera come punto di raccordo tra le Contrade, l'Amministrazione comunale e le istituzioni locali, assicurando correttezza, trasparenza e collaborazione nello svolgimento delle attività connesse al Palio e delle manifestazioni cittadine. Oltre alla funzione organizzativa, il Magistrato delle Contrade rappresenta un luogo di incontro, confronto e crescita collettiva, dove si custodiscono i valori di identità, rispetto, solidarietà e appartenenza che caratterizzano la storia e la vita del paese. Attraverso il proprio impegno, il Magistrato contribuisce a rafforzare il senso di comunità, favorendo la trasmissione delle tradizioni alle nuove generazioni e sostenendo le Contrade come cuore pulsante della socialità pianese.

Lo stemma del Magistrato delle Contrade è uno scudo appuntato con castagno sradicato al naturale in campo azzurro, che fu il primo stemma del Comune di Piancastagnaio nel XV° secolo.

Tale stemma è stato depositato presso i competenti uffici amministrativi assieme a quello delle Contrade.

Articolo 12

La sede del Magistrato delle Contrade è assegnata dal Sindaco nel Palazzo Comunale, nella Rocca o in altro sito che abbia caratteristiche adeguate.

Articolo 13

Il Magistrato delle Contrade è un organismo costituito legalmente in Associazione Aps composto da:

un Rettore, che rimane in carica per tre anni. Entro il 15 gennaio dell'anno nel quale è previsto il rinnovo della carica, i Priori delle Contrade lo nominano all'unanimità o a maggioranza e ne trasmettono il nominativo al Comune. Laddove entro tale data i Priori non abbiano comunicato il nominativo, il Pro-rettore li convoca allo scopo di agevolarne il confronto e favorire l'individuazione di un candidato, la cui nomina, in ogni caso, rimane di competenza dei Priori.

Le procedure di nomina del nuovo Rettore devono concludersi entro e non oltre il 31 gennaio, salvo cause di forza maggiore ed eventi eccezionali per cui i termini di conclusione del procedimento potranno protrarsi per ulteriori 15 giorni. L'incarico del Rettore può terminare anticipatamente rispetto alla sua scadenza naturale laddove almeno tre Contrade ne chiedano le dimissioni, ovvero, qualora il Rettore le rassegni spontaneamente (ogni comunicazione deve essere indirizzata al Sindaco e trasmessa tramite lettera raccomandata A.R. o all'indirizzo PEC dell'Amministrazione Comunale o depositata all'Ufficio protocollo del Comune).

Nel caso in cui l'incarico del Rettore termini anticipatamente, entro i quindici giorni successivi dovrà essere avviato l'iter per la nomina del successore secondo la procedura sopra riportata e dovrà concludersi nel termine di trenta giorni dalle dimissioni del precedente Rettore. Durante questo periodo la carica viene ricoperta dal Pro-Rettore solo per scopi organizzativi o di ordinaria

amministrazione. Qualora la richiesta di dimissioni o le dimissioni spontanee del Rettore intervengano nel periodo che va dal 1° giugno al 30 settembre, il ruolo di Rettore viene svolto dal Pro-Rettore sino al successivo 30 settembre. Il 1° ottobre partirà l'iter di rinnovo previsto ai commi precedenti; il Rettore così nominato rimarrà in carica sino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di nomina.

- Un Pro-Rettore, individuato dal Sindaco nella persona dell'Assessore al Palio e alle Contrade o, in sua assenza, di un Consigliere con delega alle medesime attività. Il Pro-Rettore non deve aver ricoperto cariche nella Contrada nei due anni precedenti la sua nomina.
 - Quattro Difensori, nominati dalle Contrade entro il primo gennaio ogni due anni. I Difensori devono essere validi conoscitori della storia e delle tradizioni delle Contrade, del Palio e del Paese; non possono ricoprire cariche nella Contrada, pena l'annullamento della nomina da parte del Rettore. Ai Difensori non è mai consentito svolgere il ruolo di accusatori nei confronti delle Contrade.
 - Otto Difensori Vicari², fanno le veci dei Difensori in caso di loro assenza; in tal caso hanno diritto di voto. Per i Difensori Vicari valgono le stesse regole di eleggibilità dei Difensori; sono nominati dalla Contrada su proposta del Difensore. Possono partecipare alle riunioni del Magistrato delle Contrade, anche in presenza del Difensore su richiesta dello stesso, ma senza diritto di voto;
 - Il Camerlengo, incaricato della gestione dell'amministrazione economica e patrimoniale, è nominato dal Rettore entro trenta giorni dalla sua nomina. La carica ha durata triennale e può essere revocata in caso di impossibilità o rinuncia del titolare. La nomina avviene su proposta del Magistrato delle Contrade.
 - un Cancelliere per la tenuta di atti, dati e documenti; ha il compito di redigere i verbali e tenere la segreteria. È nominato dal Rettore entro trenta giorni dalla sua nomina. La carica ha durata triennale e può essere revocata in caso di impossibilità o rinuncia del titolare. La nomina avviene su proposta del Magistrato delle Contrade.
 - un Responsabile al Corteo storico che cura l'organizzazione e la gestione del Corteo, in collaborazione con i referenti delle Contrade, assicurando coerenza, ordine e unità di rappresentanza nelle manifestazioni ufficiali. È nominato dal Rettore entro trenta giorni dalla sua nomina. La carica ha durata triennale e può essere revocata in caso di impossibilità o rinuncia del titolare. La nomina avviene su proposta del Magistrato delle Contrade.
- Pro-rettore, camerlengo, cancelliere e responsabile del corteo non hanno diritto di voto

Articolo 14

Tutti i membri possono essere nominati per un numero indefinito di volte.

Articolo 15

Se per ragioni impreviste il Rettore del Magistrato delle Contrade non potesse essere nominato, rimane in carica il precedente fino alle nuove nomine.

Articolo 16

Il Magistrato delle Contrade prende le deliberazioni a maggioranza assoluta laddove il presente regolamento non preveda una maggioranza diversa; la modalità del voto è a discrezione del Rettore

² Due per ciascun Contrada

fra scrutinio segreto, appello nominale e alzata di mano. Hanno diritto di voto i quattro Difensori e il Rettore. Dopo due assenze consecutive sulla votazione di uno stesso argomento si delibera a maggioranza relativa.

Articolo 17

Il Magistrato delle Contrade esercita le seguenti funzioni:

- 1) promuove e coordina l'azione comune delle Contrade;
- 2) tutela e rappresenta gli interessi collettivi delle Contrade nei rapporti con soggetti pubblici e privati;
- 3) collabora con l'Amministrazione comunale nella disciplina e nella gestione del Palio;
- 4) partecipa alle cerimonie ufficiali previste dall'articolo 10 del presente Regolamento;
- 5) richiede contributi e sostegni economici a Enti pubblici e privati;
- 6) organizza il Corteo Storico, definendone la composizione, l'ordine di sfilata e la realizzazione dei costumi;
- 7) può proporre alle Contrade l'introduzione di nuovi eventi, anche connessi alla Festa del Palio;
- 8) propone alle Contrade eventuali modifiche al presente Regolamento;
- 9) approva i piani annuali e i rendiconti consuntivi delle attività;
- 10) delibera in materia di contratti, investimenti e accettazione di donazioni o lasciti;
- 11) delibera sulla partecipazione delle Contrade a cerimonie pubbliche non previste dal calendario ufficiale, previo parere delle stesse;
- 12) propone e commina in prima istanza le sanzioni previste dal presente Regolamento, che le Contrade sono tenute a rispettare;
- 13) nomina le Giurie incaricate di sovrintendere alla Festa, secondo quanto stabilito dal Titolo VI del presente Regolamento;
- 14) cura la realizzazione, la conservazione e la gestione dei costumi del Magistrato delle Contrade;
- 15) organizza e coordina la Festa degli Statuti e redige, di concerto con le Contrade, il calendario annuale delle manifestazioni;
- 16) coordina e assiste le associazioni che operano in ambiti connessi al Palio e alla vita contradaiola;
- 17) mantiene rapporti di collaborazione con altre associazioni e istituzioni;
- 18) promuove iniziative e progetti volti a diffondere e rafforzare la cultura paliesca nel territorio comunale;
- 19) sostiene e valorizza le feste di paese, con particolare attenzione al Crastatone, quale espressione autentica delle tradizioni, della socialità e dell'identità comunitaria di Piancastagnaio.
- 20) promuove attività formative e didattiche rivolte ai giovani, finalizzate alla conoscenza della storia, dei valori e delle tradizioni del Palio e delle Contrade;
- 21) favorisce la collaborazione tra generazioni, incoraggiando la partecipazione attiva dei più giovani alla vita contradaiola e alle iniziative di comunità.
- 22) nomina un Veterinario di propria fiducia, iscritto all'albo professionale, che compone, unitamente al Veterinario nominato dal Comune e con pari competenza e responsabilità, la Commissione veterinaria di cui all'Allegato D al presente Regolamento.

Articolo 18

Il Rettore presiede il Magistrato delle Contrade e ne è il legale rappresentante.

Egli:

- 1) dirige e coordina le attività del Magistrato delle Contrade, assicurandone il corretto funzionamento e la coerenza con le finalità istituzionali;
- 2) convoca e presiede le adunanze del Magistrato, curando il regolare svolgimento dei lavori e l'attuazione delle deliberazioni;
- 3) promuove la collaborazione tra le Contrade, favorendo lo spirito di unità, rispetto e partecipazione;
- 4) concilia, ove possibile, le vertenze sorte tra le Contrade, ricercando soluzioni condivise e costruttive;
- 5) vigila sull'osservanza del presente Regolamento e sul rispetto delle decisioni assunte dagli organi del Magistrato;
- 6) ha cura del Registro dei Palii e del Registro d'Onore della Festa, garantendone la conservazione e l'aggiornamento;
- 7) nomina, entro la fine del mese di luglio, la Commissione di Secondo Grado, qualora non si pervenga alla definizione delle questioni o all'irrogazione delle sanzioni in prima istanza; i nominativi dei giudici sono custoditi esclusivamente dal medesimo;
- 8) rappresenta ufficialmente il Magistrato delle Contrade e, per suo tramite, le Contrade stesse, nei rapporti con il Comune, le istituzioni e gli enti pubblici e privati;
- 9) può assegnare ai Difensori o ai loro Vicari specifiche deleghe relative a tematiche, eventi o progetti particolari, dei quali essi sono pienamente responsabili;
- 10) cura le relazioni esterne del Magistrato, promuovendo il dialogo e la collaborazione con associazioni, scuole, enti culturali e realtà del territorio;
- 11) coordina la comunicazione istituzionale del Magistrato, assicurando coerenza e correttezza dei messaggi diffusi in nome delle Contrade;
- 12) sovrintende all'organizzazione delle cerimonie ufficiali e degli eventi di rappresentanza del Magistrato;
- 13) vigila sul corretto impiego delle risorse del Magistrato, in conformità alle deliberazioni assunte e agli indirizzi condivisi con le Contrade.

Articolo 19

Il Pro-Rettore:

- 1) elabora proposte da porre all'attenzione e alle deliberazioni del Magistrato delle Contrade;
- 2) collabora con il Rettore in tutti i suoi compiti;
- 3) rappresenta il Rettore in caso di assenza o impedimento;
- 4) cura i rapporti col Comune, con Enti, Istituzioni e privati interessati al Palio e alla vita delle Contrade;
- 5) conserva e cura le testimonianze, le pubblicazioni e tutti i materiali riguardanti, il Palio, le Contrade, la storia del Paese;
- 6) partecipa alla Commissione di Controllo del Palio qualora la sua figura coincida con quella di consigliere del Palio;
- 7) rappresenta il Magistrato delle Contrade all'interno del Consiglio Comunale.

Articolo 20

I Difensori esercitano funzioni di rappresentanza, indirizzo e vigilanza nell'ambito del Magistrato delle Contrade.

Essi:

- 1) elaborano proposte e iniziative da sottoporre all'attenzione e alle deliberazioni del Magistrato delle Contrade;

- 2) promuovono, stimolano e coordinano l'attività delle Contrade, favorendo la collaborazione reciproca e la partecipazione alla vita comunitaria;
- 3) vigilano sulla conservazione, sulla tutela e sulla valorizzazione dei beni mobili e immobili del Magistrato delle Contrade;
- 4) provvedono all'amministrazione e alla corretta gestione del patrimonio del Magistrato;
- 5) custodiscono i costumi, le insegne e gli altri beni simbolici del Magistrato delle Contrade, garantendone l'integrità e la cura;
- 6) esaminano e deliberano in prima istanza in materia di infrazioni e sanzioni, secondo le procedure e le disposizioni previste dal presente Regolamento.

Articolo 21

Il Cancelliere:

- 1) conserva atti, dati e documenti e li pone a disposizione del Magistrato delle Contrade;
- 2) tiene il protocollo della corrispondenza;
- 3) convoca, su ordine del Rettore, le adunanze e ne redige i verbali, presentando una bozza di verbale entro tre giorni dalla data in cui si è svolta l'adunanza;
- 4) ha l'obbligo di far firmare i verbali a tutti i partecipanti alle stesse e di pubblicarli sul sito del Magistrato delle Contrade entro sette giorni dalla data dell'adunanza;
- 5) invia agli interessati le deliberazioni del Magistrato delle Contrade;
- 6) si relaziona, di concerto con il Rettore, con gli organi istituzionali competenti, quali il MASAF e altri enti preposti, per gli aspetti normativi, sanitari e di controllo relativi alle attività equestri, alla tutela del benessere animale e allo svolgimento delle manifestazioni storiche.
- 7) in sua assenza viene nominato tra i Difensori un Cancelliere pro-tempore;

Articolo 22

Il Camerlengo è responsabile della gestione economico-finanziaria del Magistrato delle Contrade.

Egli:

- 1) cura la tenuta della contabilità delle entrate e delle spese, assicurando la corretta registrazione di tutte le operazioni;
- 2) mantiene aggiornato l'inventario dei beni mobili e immobili di proprietà o in uso al Magistrato delle Contrade;
- 3) redige il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale, da sottoporre all'approvazione del Magistrato;
- 4) vigila sul corretto impiego delle risorse economiche, nel rispetto delle deliberazioni del Magistrato e dei principi di trasparenza e responsabilità amministrativa;
- 5) collabora con il Rettore e con le altre figure tecniche del Magistrato nella gestione delle attività con implicazioni economiche e patrimoniali;
- 6) conserva la documentazione contabile e amministrativa, garantendone l'ordine, la tracciabilità e la disponibilità per eventuali verifiche;
- 7) può proporre al Magistrato misure volte al contenimento delle spese o al miglior utilizzo delle risorse disponibili.

Articolo 23

Il Responsabile al Corteo Storico coordina e sovrintende all'organizzazione del Corteo Storico del Palio e delle manifestazioni correlate, garantendone il valore culturale, storico e decoroso.

Egli:

- 1) cura la pianificazione e l'organizzazione del Corteo Storico, in accordo con il Rettore e le Contrade;
- 2) coordina la partecipazione delle Contrade e del Magistrato delle Contrade, assicurando la corretta disposizione e rappresentanza di ciascuna;
- 3) supervisiona la realizzazione, conservazione e manutenzione dei costumi e degli accessori utilizzati nel Corteo del magistrato;
- 4) assicura la coerenza storica e stilistica delle rievocazioni, collaborando con esperti e con le Contrade;
- 5) mantiene i rapporti con i responsabili dei figuranti delle Contrade, fornendo indicazioni operative e organizzative;
- 6) coordina le prove e le fasi logistiche relative allo svolgimento del Corteo;
- 7) nomina, in accordo con il Rettore, le figure tecniche del Magistrato necessarie all'organizzazione e alla buona riuscita del Corteo;
- 8) può proporre al Magistrato miglioramenti o innovazioni volte a valorizzare il Corteo come momento identitario e di promozione culturale del Palio.

Articolo 24

Il Rettore convoca il Magistrato delle Contrade nel mese di gennaio per predisporre il piano annuale, nel mese di dicembre per approvare il conto consuntivo e ogni volta che lo ritiene opportuno, comunicando con cinque giorni di anticipo l'ordine del giorno.

Per motivi di urgenza, il Rettore può convocare il Magistrato delle Contrade utilizzando i mezzi di comunicazione più idonei e con preavviso anche inferiore a quello previsto nel paragrafo precedente.

Articolo 25

Il Magistrato delle Contrade convoca i Priori e i Capitani e/o i rispettivi Vicari delle Contrade in via ordinaria almeno una volta l'anno e comunque sempre successivamente al rinnovo del Consiglio Direttivo di una o più Contrade, in via straordinaria quando lo ritiene opportuno e quando le Contrade ne facciano richiesta, valuta le loro istanze e le rappresenta nelle sedi istituzionali.

Articolo 26

Le assemblee sono valide quando, oltre al Rettore e al Cancelliere, siano presenti almeno due Difensori; i Difensori devono essere tutti presenti se è in votazione una modifica del Regolamento.

Articolo 27

Le delibere del Magistrato delle Contrade si distinguono per natura ed efficacia in ragione della materia trattata.

Le delibere in materia sanzionatoria sono obbligatorie e vincolanti per tutte le Contrade: le sanzioni irrogate dal Magistrato delle Contrade ai sensi del presente Regolamento si applicano senza necessità di ulteriore approvazione da parte delle Contrade e non possono essere derogate o disattese.

Le delibere su ogni altra materia — ivi compresa l'adozione o la modifica di regolamenti specifici, l'organizzazione di eventi e manifestazioni, nonché ogni altra decisione di carattere gestionale o organizzativo — hanno natura propositiva e conciliante. Il Magistrato delle Contrade opera in tali ambiti come organo di coordinamento e mediazione, favorendo il consenso tra le Contrade; le relative delibere producono effetti vincolanti se adottate a maggioranza all'interno del Magistrato.

Articolo 28

Le entrate del Magistrato delle Contrade sono costituite dai proventi della vendita dei biglietti di ingresso alla corsa in misura del 60% dell'incasso netto, (la quota restante viene divisa in parti uguali fra le Contrade), dai proventi delle sanzioni, da lasciti e donazioni. Sui progetti eventualmente presentati dal Magistrato delle Contrade, le Contrade possono in maniera nominale decidere di lasciare la propria parte di incasso, derivante dalla vendita dei biglietti d'ingresso alla corsa del Palio, per la realizzazione del progetto stesso. I progetti possono avere valenza e durata pluriennale.

Articolo 29

Il denaro può essere depositato in qualunque banca del Paese secondo le deliberazioni del Magistrato delle Contrade e ogni operazione deve essere fatta congiuntamente dal Rettore e dal Camerlengo.

Articolo 30

Il Magistrato delle Contrade destina le somme a propria disposizione alla valorizzazione e promozione della Festa del Palio, delle Contrade, del Crastatone e delle altre manifestazioni di interesse collettivo del paese, finalizzate alla crescita culturale, sociale e comunitaria di Piancastagnaio.

Articolo 31

Il Magistrato delle Contrade promuove gli eventi culturali legati alla storia, al territorio, alla vita sociale del Paese per conto proprio o facendo seguito agli stimoli che provengono dalle Contrade, coinvolgendo il Comune o altri Enti che fossero interessati.

TITOLO III - LA FESTA DEGLI STATUTI

Articolo 32

La Festa degli Statuti si celebra a Piancastagnaio il giorno 12 agosto di ogni anno per ricordare un importante evento storico del XV° secolo: la codificazione in leggi di precedenti consuetudini e la creazione di magistrature rappresentative che dettero al Paese un'organizzazione sociale e amministrativa molto moderna. Questo evento è ritenuto significativo in quanto gli Statuti, pur nella loro severità, sono ispirati ai principi dell'Umanesimo, quindi al rispetto dell'Uomo. Per quanto concerne la modalità di svolgimento della festa, si fa riferimento all' Allegato F – Statuto ufficiale del Premio "Asta e Bacchetta"

Articolo 33

Gli Statuti sono un codice penale e civile elaborato nel 1416 dal Notaio e primo Podestà della Terra di Piano - Ser Santi di Giovanni da Lucignano - inviato dalla Repubblica senese con la collaborazione di alcuni "prudenti uomini" di Piano Castagnaio. Ogni articolo veniva proposto, discusso e approvato dal Maggior Consiglio costituito da tutti i capifamiglia chiamati nella piazza del Comune o in Santa Maria Assunta "a suono di campana e voce di messo". Furono redatti prima in latino e sono conservati all'Archivio di Stato di Siena, poi furono trascritti in volgare. In questa versione, di agevole lettura, sono conservati nell'archivio storico del Comune.

Articolo 34

Per onorare la ricorrenza dell'approvazione degli Statuti Comunali, il 12 agosto di ogni anno le Contrade si confrontano nella competizione chiamata "Asta e Bacchetta" secondo lo Statuto ufficiale del premio, Allegato F al presente Regolamento.

TITOLO IV - IL PALIO DELLE CONTRADE

Capitolo IV.1 – DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

Articolo 35

Il Palio è la tradizionale corsa dei cavalli con la quale le Contrade solennizzano la ricorrenza religiosa della Madonna di San Pietro, si effettua nella "Pista del Palio", situata all'interno del Parco Equestre "Madonna di San Pietro", il 18 agosto di ogni anno.

Articolo 36

Al di fuori della ricorrenza indicata nel precedente articolo, possono essere effettuati Palii straordinari in casi eccezionali e per particolari ricorrenze su richiesta unanime delle Contrade, dietro approvazione del Comune, oppure su proposta del Comune accettata all'unanimità dalle Contrade. Nel caso di ricorrenze la richiesta deve essere avanzata almeno quattro mesi prima, ferma restando la possibilità di un preavviso più breve nel caso di eventi eccezionali.

Il Consiglio Comunale delibera sull'accoglimento; in caso positivo annuncia la corsa per mezzo di mezzi idonei con almeno 30 giorni di anticipo.

Articolo 37

Alla corsa del Palio partecipano 4 Cavalli di razza anglo-araba di almeno 4 anni compiuti montati a pelo da altrettanti Fantini; le Contrade si procurano i Cavalli e ingaggiano i Fantini per le prove di cui all'art. 72, per la Provaccia e per la corsa del Palio, secondo la normativa vigente.

Articolo 38

La sovrintendenza e la direzione del Palio ordinario e straordinario spettano all'Amministrazione Comunale. Questa può chiedere la collaborazione del Magistrato delle Contrade per le materie di sua competenza.

Articolo 39

Spettano all'Amministrazione Comunale le seguenti funzioni:

1. La rappresentanza e assistenza legale del Magistrato delle Contrade e del Palio
2. La realizzazione del drappo, quale premio della manifestazione, nonché la corresponsione del relativo compenso in favore del pittore incaricato.
3. La realizzazione, la manutenzione e la garanzia dell'agibilità della pista del Palio.
4. La responsabilità, il coordinamento e l'organizzazione degli eventi del Palio spettano al Comune, che vi provvede attraverso i propri uffici. A tal fine, è individuato un dipendente comunale quale referente, con funzioni di coordinamento operativo, raccordo tra gli uffici comunali, il Magistrato delle Contrade e le Contrade, nonché di supporto alle attività organizzative e logistiche connesse allo svolgimento degli eventi.

5. La messa a disposizione del personale addetto ai canapi e alla pista, anche durante il periodo delle prove, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività e il necessario supporto operativo alle Contrade.
6. La nomina del Veterinario e/o della Commissione veterinaria, con corresponsione dei relativi indennizzi, che provvede alle visite di idoneità sanitaria dei cavalli, ai controlli antidoping e a ogni ulteriore attività necessaria alla tutela della salute degli equini.
7. La nomina del Mossiere, con corresponsione del relativo indennizzo.
8. La predisposizione di ventiquattro (24) buste contenenti tutte le possibili combinazioni dell'ordine di partenza al canape, alla presenza del Rettore e dei Difensori del Magistrato delle Contrade.
9. La stampa e l'affissione dei manifesti del Palio nel territorio comunale e nel circondario, in tempi utili alla promozione dell'evento, nonché l'assunzione degli oneri relativi a eventuali ulteriori forme di pubblicizzazione.
10. L'organizzazione del servizio di soccorso sanitario e veterinario in occasione della Provaccia e della Corsa del Palio, con corresponsione dei relativi indennizzi.
11. L'attivazione e l'affidamento dei controlli antidoping a soggetti competenti, nonché la corresponsione dei relativi indennizzi.
12. Il servizio di fotofinish, l'assistenza tecnica e la corresponsione dei relativi indennizzi.
13. Compartecipare alle spese per la realizzazione dei servizi televisivi e di ripresa del palio fino ad un massimo di € 2000
14. Il rimborso al Magistrato delle Contrade, fino a un importo massimo di € 500 e previa presentazione di idonei giustificativi, delle spese sostenute per la Giuria del Palio.
15. Il rimborso al Magistrato delle Contrade, fino a un importo massimo di € 500 e previa presentazione di idonei giustificativi, delle spese sostenute per la Giuria del Cupello.
16. Il rimborso al Magistrato delle Contrade, fino a un importo massimo di € 500 e previa presentazione di idonei giustificativi, delle spese sostenute per la Giuria del premio asta e bacchetta.

Capitolo IV.2 – DEL MOSSIERE E DELLA MOSSA, DEI CAVALLI E DEI FANTINI

Articolo 40

La nomina del Mossiere è di competenza dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 41

Funzioni e regole della mossa

1. Il Mossiere adempie alle proprie funzioni dal verrocchio, al quale sono fissati i laccetti a supporto del canapo per evitare la forzatura.
2. Durante le operazioni della mossa, nessuno, fatta eccezione per gli agenti delle forze dell'ordine, può avvicinarsi al verrocchio, riservato esclusivamente al Mossiere.
3. La mossa, per la Provaccia e per il Palio, è definita dallo spazio di partenza compreso tra il canapo e il contro-canapo, posto a una distanza di metri 5,50 dal primo. Al canapo è applicato il cosiddetto "collo di cigno".
4. Il contro-canapo è fisso sul lato del Mossiere e mobile sul lato esterno, retto da un addetto designato.

5. Sono comunque presenti due addetti del Comune incaricati delle operazioni, i quali devono mantenere abbigliamento e comportamento consoni al decoro della Festa e operano al di fuori degli steccati di delimitazione del tracciato.

Articolo 42

I cavalli presentati per le prove, per la Provaccia e per il Palio devono essere dotati di morso e briglia, mentre sono vietati sella e staffe.

Alla bardatura dei cavalli è consentito aggiungere fasce, parastinchi e paraombre.

È espressamente vietato l'uso di paraocchi o di qualsiasi altro accessorio non previsto dal presente paragrafo, pena l'esclusione dalla competizione.

In deroga a quanto previsto dal presente articolo, il Magistrato delle Contrade può autorizzare l'utilizzo di ulteriori accessori, previo consenso unanime di tutte le Contrade e nel rispetto della normativa sanitaria applicabile. Per gli accessori aventi finalità clinica, l'autorizzazione è subordinata alla presentazione di idonea certificazione veterinaria e alla preventiva approvazione della Commissione veterinaria di cui all'Allegato D.

Articolo 43

Responsabilità e custodia dei cavalli

1. Il Comune e le Contrade sono esonerati da ogni responsabilità per danni o incidenti che possano verificarsi ai cavalli durante lo svolgimento delle prove, della Provaccia o del Palio, salvo il caso in cui il danno o l'incidente derivino direttamente da fatti, omissioni o condotte imputabili agli stessi.
2. La Contrada è altresì esonerata da ogni responsabilità per eventi di forza maggiore verificatisi durante il periodo di custodia del cavallo.
3. Il cavallo deve essere in possesso di tutte le certificazioni, documentazioni e requisiti previsti dalla vigente normativa in materia.
4. Ai fini della tutela della salute dei cavalli durante la Provaccia e la corsa del Palio, ciascuna Contrada, entro la mattina delle visite veterinarie previste dall'articolo 46 del presente Regolamento, nomina il Veterinario di Contrada, il quale, con la propria sottoscrizione, garantisce il rispetto del Protocollo sanitario di cui all'Allegato D del presente Regolamento.
5. Il Magistrato delle Contrade nomina un Veterinario di propria fiducia, iscritto all'albo professionale, che, unitamente al Veterinario nominato dal Comune, compone la Commissione veterinaria di cui all'Allegato D al presente Regolamento, con pari competenza e responsabilità nelle materie ivi disciplinate.

Articolo 44

È fatto divieto alle Contrade di montare, sia nelle prove, sia nella Provaccia e nel Palio, Fantini che non abbiano raggiunto la maggiore età.

È inoltre vietata, tanto per la Provaccia quanto per il Palio, la partecipazione di Fantini che:

- abbiano riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali, per partecipazione a spettacoli o manifestazioni vietati, per competizioni non autorizzate o scommesse clandestine, come previsto dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del Codice Penale;
- risultino positivi ai controlli relativi all'uso di sostanze stupefacenti o dopanti;
- risultino positivi all'alcol test eseguito a campione prima della gara, secondo le norme vigenti

Articolo 45

I Fantini, per quanto ingaggiati dalle Contrade, corrono a totale loro rischio e pericolo.

Anche il testo della disposizione suddetta deve essere pubblicato con apposito manifesto nella bacheca posta di fronte al Palazzo Comunale e in quella presso la "Pista del Palio", e comunicato ai Fantini, com'è disposto all'articolo 42 per i proprietari dei cavalli.

Articolo 46

Le fasi della partenza sono gestite dal Mossiere, il quale relaziona direttamente con il Magistrato delle Contrade, competente ad adottare eventuali provvedimenti sanzionatori.

Al termine della corsa del Palio, e comunque entro le ore 24.00 dello stesso giorno, il Mossiere deve presentare al Rettore o, in sua assenza, al Pro-Rettore, una relazione dettagliata sullo svolgimento delle partenze.

La relazione, redatta in forma scritta, audio o video, deve attenersi alle modalità indicate nell'Allegato E al presente regolamento.

Capitolo IV.3 – DELLE PROVE, DELLA SEGNATURA DEI CAVALLI, DELLA PROVACCIA, DELLA SEGNATURA DEI FANTINI, DELL'ORDINE DELLA MOSSA

Articolo 47

Prove dei cavalli

1. Le Contrade possono effettuare le prove dei cavalli dal 21 luglio all'11 agosto, inclusi. Eventuali proroghe o modifiche di tali termini possono essere disposte dal Magistrato delle Contrade esclusivamente per cause eccezionali.
2. Per la regolamentazione e la prenotazione delle prove, il Comune istituisce un registro presso l'Ufficio del Protocollo, accessibile al pubblico, all'indirizzo del Sindaco e del Pro-Rettore. La priorità nell'utilizzo della pista spetta alla Contrada che abbia effettuato la prenotazione per prima. La prenotazione deve essere trasmessa esclusivamente tramite PEC all'indirizzo dell'Amministrazione Comunale ed è valida solo se regolarmente protocollata dalla stessa, la quale ne darà comunicazione mediante affissione nelle bacheche di fronte al Palazzo Comunale e presso la "Pista del Palio".
3. Al fine di garantire un'adeguata pubblicità, le prenotazioni devono essere effettuate con un anticipo minimo di 24 ore rispetto all'orario di inizio della prova. Non sono ammesse prenotazioni oltre tale termine, salvo autorizzazione del Pro-Rettore in caso di comprovata necessità.
4. Durante il periodo delle prove, il Comune provvede alla manutenzione e all'agibilità della pista. Dal 21 luglio mette inoltre a disposizione delle Contrade il canapo, il peso con il cosiddetto "collo a cigno" e il verrocchio.
5. L'accesso alla "Pista del Palio" durante le prove è consentito esclusivamente ai Fantini, al Capitano e ai componenti maggiorenni della Contrada che abbia prenotato la prova. Il numero massimo di persone all'interno della pista, a loro rischio e pericolo, è fissato in dieci.
6. Il regolare svolgimento delle prove è affidato al Rettore o a un delegato, designato dal Rettore del Magistrato delle Contrade o dall'Amministrazione Comunale.
7. La Contrada che, senza autorizzazione, effettui prove al di fuori dei periodi sopra indicati sarà esclusa dalla corsa del Palio. L'utilizzo della pista sarà imputabile alla Contrada qualora, oltre al cavallo e al Fantino, sia presente un Dirigente e/o un Consigliere della stessa.

Qualora il fatto non sia imputabile a una Contrada (assenza di Dirigente e/o Consigliere), il Fantino e il cavallo trovati a provare nei giorni non consentiti saranno esclusi dalla partecipazione alla corsa del Palio o dei Palii che si svolgeranno nello stesso anno solare.

Articolo 48

Prova comune pre-Palio

Il Magistrato delle Contrade, in accordo con l'Amministrazione comunale, può organizzare una prova comune da svolgersi indicativamente prima dell'11 agosto, o comunque nel sabato precedente tale data, anche in concomitanza con la tradizionale cena del Fantino.

La partecipazione a tale prova è obbligatoria, salvo diversa disposizione del Magistrato delle Contrade per motivate esigenze organizzative o di sicurezza

Articolo 49

In caso di Palio Straordinario le prove saranno regolamentate dal Magistrato delle Contrade che ne stabilirà i termini a seconda della propria discrezionalità, di tali regole è data pubblicità mediante affissione di un cartello collocato nella bacheca posta di fronte al Palazzo Comunale e in quella presso la "Pista del Palio", predisposto a cura dell'addetto nominato dal Comune e contenente i relativi divieti; così come per tutto quanto previsto si applicano le norme del presente capitolo fatta eccezione per gli orari che verranno preventivamente comunicati dal Magistrato delle Contrade.

Articolo 50

La segnatura dei cavalli avviene il giorno prima della corsa del Palio, il cavallo ingaggiato da ogni singola Contrada che abbia superato le visite, viene di fatto loro rispettivamente assegnato. I cavalli assegnati devono essere gli stessi sia per la Provaccia sia per la corsa del Palio; ai fini del riconoscimento la Commissione veterinaria si avvarrà dei mezzi previsti ai sensi della legge.

Il riconoscimento dovrà avvenire al momento della presentazione del cavallo alle visite nonché prima della Provaccia e prima della corsa del Palio.

È perciò assolutamente proibito alle Contrade di cambiare o sostituire, per qualsiasi motivo, il cavallo loro assegnato, la Contrada che abbia cambiato o sostituito il cavallo si considera, ad ogni effetto, come non partecipante al Palio in corso e senza pregiudizio di ogni altra azione civile o penale contro i responsabili.

Articolo 51

Provaccia

1. Le Contrade hanno l'obbligo di far provare collettivamente i propri cavalli durante la prova pomeridiana del giorno precedente il Palio, sia ordinario che straordinario, denominata "Provaccia".
2. I cavalli assegnati e i Fantini di ciascuna Contrada devono fare ingresso nella "Pista del Palio" entro le ore 17:30. L'assenza del cavallo e/o del Fantino dopo tale orario comporta l'esclusione automatica dalla corsa del Palio, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 52 del presente Regolamento.
3. I Fantini entrano tra i canapi solo dopo l'ordine di "a cavallo", che deve essere impartito dal Mossiere alle ore 17:40, seguendo l'ordine di chiamata per nome della Contrada.
4. Il Mossiere chiama al canapo la prima Contrada entro le ore 17:45.
5. In caso di Palio straordinario, la Provaccia si corre un'ora prima del tramonto del giorno precedente la corsa. L'ordine di "a cavallo" è dato dal Mossiere un'ora e 15 minuti prima del tramonto. Per il resto, si applicano le stesse regole della Provaccia del Palio ordinario.
6. La mossa è data dallo sganciamento del canapo da parte del Mossiere.

7. L'ordine della mossa per la Provaccia segue quello di arrivo del precedente Palio disputato, ordinario o straordinario. In ogni caso, è vietato partire di rincorsa.
8. Alle fasi della Provaccia si applicano le stesse regole, norme e sanzioni previste per la corsa del Palio, come indicato nel titolo IV.4 del presente Regolamento.
9. Il Magistrato delle Contrade vigila sul rispetto degli orari e sul comportamento delle Contrade immediatamente prima e dopo la corsa della Provaccia, adottando i provvedimenti previsti dal presente Regolamento.

Articolo 52

Prima della Provaccia, la Commissione veterinaria può, qualora lo ritenga opportuno, sottoporre a ulteriore visita di controllo uno o più cavalli assegnati alle Contrade, all'interno del Parco Chiuso, al fine di verificarne l'idoneità alla corsa.

Qualora emerga una temporanea inidoneità del cavallo, il Veterinario può disporre, in via eccezionale, l'esclusione dalla Provaccia. Il cavallo escluso dalla Provaccia è escluso anche dal Palio.

Articolo 53

Vince la Provaccia la Contrada il cui cavallo, valida la mossa e compiuti due giri di pista più lo spazio compreso tra la partenza e l'arrivo, posto a metà della dirittura immediatamente successiva alla partenza, raggiunge per primo il traguardo, anche se scosso, purché munito di spennacchiera.

La vittoria della Provaccia non comporta alcun premio.

Il suono della campanella, a cura del Giudice d'arrivo nominato, segnala l'inizio dell'ultimo giro, mentre l'arrivo è confermato dallo scoppio del mortaretto, azionato da uno dei dipendenti comunali addetti alla mossa.

I Fantini sono tenuti a completare l'intera distanza di gara mantenendo l'andatura al passo di galoppo.

Articolo 54

I Fantini alla Provaccia sono tenuti ad indossare casacca, caschetto con i colori della Contrada che li ha ingaggiati e speroni, è permesso loro di servirsi di una frusta come prescritto nell'articolo 56 del presente Regolamento. È obbligo dei fantini indossare tutte le altre protezioni individuali previste dalla vigente normativa.

L'utilizzo delle protezioni obbligatorie, corredate della relativa scheda tecnica, sarà verificato dal personale incaricato dal Comune, in accordo con il Magistrato delle Contrade. La validità delle protezioni sarà confermata mediante apposito verbale. L'inosservanza di tali disposizioni comporta l'esclusione dalla corsa del Palio.

I cavalli per poter partecipare alla Provaccia devono essere condotti all'interno della "Pista del Palio" dai rispettivi Fantini e dai Barbareschi muniti di berretto con coccarda con i colori della rispettiva Contrada. I cavalli devono essere provvisti di spennacchiera, morso e briglia dei colori della Contrada che li ha ingaggiati.

Articolo 55

La segnatura dei Fantini avviene il giorno della corsa del Palio alle ore 11:00, nella sala del Consiglio Comunale, i Capitani delle Contrade presentano al Sindaco e al Magistrato delle Contrade i Fantini ingaggiati con i requisiti riportati nel presente Regolamento ed inoltre devono:

- a) rinunciare espressamente a pretendere indennizzi dalle Contrade o dal Magistrato delle Contrade per quanto possa accadere a loro e ai cavalli montati durante la corsa del Palio;

- b) dichiarare espressamente di conoscere le clausole del presente Regolamento, ivi comprese quelle relative all'inappellabilità e inoppugnabilità delle sanzioni eventualmente comminate dagli organi preposti

Alle Contrade i cui Fantini dovessero presentarsi con ritardo significativo rispetto all'orario stabilito per la cerimonia di segnatura, oltre trenta minuti, potrà essere comminata una sanzione pari a € 150,00, salvo che il ritardo risulti adeguatamente giustificato, a insindacabile valutazione del Magistrato delle Contrade. Dal momento della segnatura le Contrade non possono più sostituire il Fantino ingaggiato per la corsa del Palio e ciò anche in caso di spostamento della corsa e/o di infortunio di quest'ultimo.

Articolo 56

Comportamento dei Fantini e uso della frusta

1. È vietato colpire il cavallo dell'avversario in qualsiasi modo, afferrare i suoi finimenti o, in generale, ostacolare con il proprio corpo la sua andatura. Durante la mossa e lungo il percorso, i Fantini devono mantenere una condotta corretta.
2. L'uso della frusta è consentito esclusivamente durante il percorso, sia per incitare il proprio cavallo, sia per ostacolare i Fantini avversari. È vietato colpire i cavalli altrui o utilizzare la frusta su cavalli altrui durante la mossa. È tollerata la cosiddetta "parata" una volta data la mossa.
3. Quando, per deficienza di velocità del cavallo, una o più Contrade siano raggiunte da altre in vantaggio di un giro, non devono arrecare alle altre alcun impedimento o molestia.
4. Ai Fantini caduti non può essere prestato aiuto per risalire a cavallo. Il loro recupero e la protezione da eventuali pericoli sono affidati alle squadre delle Associazioni di assistenza disposte lungo il percorso. I Fantini che cadono ma sono in grado di risalire prontamente senza aiuti mantengono tutti i diritti nella corsa, a condizione che la caduta sia fortuita e non simulata con l'intento di rallentare, danneggiare o ostacolare avversari. In caso contrario, i Fantini sono passibili delle sanzioni previste dal presente Regolamento.
5. All'interno dei canapi, è vietato frustare il cavallo altrui o altri Fantini, trattenere i finimenti o la casacca del Fantino avversario, e in generale avere comportamenti violenti. In tal caso:
 - La Contrada di appartenenza sarà sanzionata con € 2000 e il Fantino subirà due anni di squalifica;
6. Durante la corsa, vengono regolati i seguenti comportamenti:
 - se un Fantino trattiene i finimenti di un cavallo avversario, la sanzione prevista è di € 1.000 e un anno di squalifica per il Fantino;
 - Per la trattenuta della casacca o del Fantino avversario durante la corsa, si applica un'ammenda di € 1.000 alla Contrada.
 - Per il disarcionamento del Fantino avversario durante la corsa, si applica un'ammenda di € 1.000 alla Contrada e due anni di squalifica al Fantino.
 - Per le frustrate o atteggiamento violento verso il cavallo altrui la sanzione è di € 1.500. Qualora la commissione veterinaria, al termine della corsa, accerti un danno grave, che preveda un referto medico accertato al cavallo, la sanzione può arrivare fino a € 3.000.
7. Se un Fantino ferma volontariamente un cavallo per aspettare una Contrada rivale, la sanzione prevista è di € 10.000 e due anni di squalifica. Se invece un cavallo si ferma per cause indipendenti dalla volontà del Fantino, è responsabilità di quest'ultimo posizionare il cavallo verso l'esterno del tracciato, senza ostacolare la corsa o creare rischi.

Articolo 57

Sorteggio dell'ingresso ai canapi

1. La mattina della corsa del Palio, il Segretario Comunale, alla presenza del Rettore e dei Difensori del Magistrato delle Contrade, predispone le ventiquattro buste contenenti le altrettante possibili combinazioni di ingresso ai canapi delle quattro Contrade.
2. Al termine della preparazione, le buste vengono sigillate e firmate all'esterno dal Segretario Comunale e dal Rettore del Magistrato delle Contrade, quindi inserite in un contenitore anch'esso sigillato, sul quale vengono apposte le firme del Segretario Comunale e del Rettore.
3. Il contenitore contenente le ventiquattro buste è conservato a cura del Segretario Comunale.
4. Alle ore 18:35, quando i cavalli hanno fatto ingresso nel campo, il Segretario Comunale, alla presenza del Rettore del Magistrato delle Contrade e dei quattro Difensori, estrae dal contenitore una prima busta, contrassegnandola con il numero "uno", e una seconda busta, contrassegnandola con la dicitura "ordine di riserva".
5. Le due buste vengono immediatamente consegnate al Mossiere per l'organizzazione della mossa.

Art. 58 — Divieto di doping e sanzioni

1. Le Contrade, i proprietari dei cavalli e ogni soggetto che, a qualsiasi titolo, abbia accesso ai cavalli iscritti al Palio sono tenuti al rispetto integrale del divieto di somministrazione di sostanze dopanti, secondo quanto disciplinato dal Protocollo sanitario di cui all'Allegato D al presente Regolamento. Il Comune adotta una politica di doping zero: ogni violazione è considerata gravissima.
2. Il Veterinario incaricato dal Comune effettua i prelievi anti-doping:
 - il 17 agosto, prima delle pre-visite, all'ingresso del cavallo al Parco Chiuso;
 - il 18 agosto, dopo la corsa del Palio, al rientro del cavallo dalla pista.
3. Considerato che i referti analitici sono disponibili nei giorni successivi alla corsa, gli esiti positivi non comportano l'esclusione del cavallo dalla competizione in corso, ma le sanzioni pecuniarie e disciplinari di cui ai commi successivi.
4. Imputazione della responsabilità:
 - la positività riscontrata sul prelievo del 17 agosto è imputata al proprietario del cavallo;
 - la positività riscontrata sul prelievo del 18 agosto è imputata alla Contrada assegnataria del cavallo.
5. Sanzioni a carico della Contrada, in caso di positività riscontrata nel periodo di sua responsabilità:
 - prima violazione: € 7.500 e squalifica del cavallo per 2 palii;
 - seconda violazione nei tre anni successivi alla prima: € 10.000 e squalifica del cavallo per 2 palii;
 - terza violazione nei tre anni successivi alla prima: € 20.000 e squalifica del cavallo per 2 palii.
6. Sanzioni a carico del proprietario, in caso di positività riscontrata nel periodo di sua responsabilità:
 - Prima violazione: € 7.500, squalifica del cavallo per 2 palii e squalifica del proprietario per 2 palii. In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, le squalifiche sono prorogate di due ulteriori palii, fermo restando il diritto del Magistrato di procedere comunque al recupero delle somme dovute.
 - Seconda violazione nei tre anni successivi alla prima: € 10.000, squalifica del cavallo per 2 palii e squalifica del proprietario per 2 palii. In caso di mancato pagamento

entro i termini stabiliti, le squalifiche sono prorogate di due ulteriori palii, fermo restando il diritto del Magistrato di procedere comunque al recupero delle somme dovute.

- Terza violazione nei tre anni successivi alla prima: € 20.000, squalifica del cavallo per 2 palii e squalifica del proprietario per 2 palii. In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, le squalifiche sono prorogate di due ulteriori palii, fermo restando il diritto del Magistrato di procedere comunque al recupero delle somme dovute.
7. Sanzioni a carico del Veterinario di Contrada: il professionista riconosciuto responsabile della somministrazione di sostanze proibite o di altra violazione sostanziale del Protocollo sanitario è sospeso dalla funzione di Veterinario di Contrada per 1 palio e non può essere nominato in tale ruolo da alcuna Contrada di Piancastagnaio nel medesimo periodo.
 8. Il rifiuto, la sottrazione o l'ostacolo al prelievo equivalgono, ad ogni effetto, a esito positivo.
 9. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate secondo l'iter sanzionatorio di cui al Titolo VII del presente Regolamento.

Capitolo IV.4 – DELLA CORSA DEL PALIO

Articolo 59

Per la corsa del Palio, i Fantini e i cavalli designati dalle Contrade sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

Articolo 60

Il giorno della corsa del Palio, Fantino e cavallo designato ad ogni Contrada devono presentarsi entro le ore 17:20 presso uno spazio denominato "Parco chiuso esterno" per ottemperare tutte le procedure previste dalla legge vigente. Il ritardo potrà essere sanzionato con una multa pari a € 200,00.

Un parco chiuso è situato in una zona esterna alla Parco tematico equestre. Un ulteriore parco chiuso è situato all'interno dello stesso. Successivamente i cavalli saranno condotti al Parco equestre. Il parco chiuso all'interno della pista chiude alle ore 18.20.

Fantino e cavallo designato da ogni Contrada devono fare ingresso all'interno della "Pista del Palio" entro le ore 18:30; l'assenza del cavallo e del Fantino di una o più Contrade dalla pista dopo tale orario comporta l'automatica esclusione degli stessi dalla corsa.

Il Sindaco consegna al Mossiere le due buste contenenti il primo ordine di ingresso ai canapi e quello di riserva immediatamente dopo che quest'ultimo ha impartito ai Fantini l'ordine "a cavallo" e che il primo canapo venga messo in tensione.

I Fantini entrano tra i canapi dopo l'ordine di "a cavallo" che deve essere dato dal Mossiere alle ore 18:40 e secondo l'ordine di chiamata con il nome della Contrada che li ha ingaggiati.

Il Mossiere chiama al canapo la prima Contrada entro le ore 18:45.

I Fantini durante le fasi della mossa:

- a. devono entrare prontamente tra i canapi nell'ordine di chiamata, prendere il posto che a ciascuno spetta secondo l'ordine stesso;
- b. non possono cambiare posto; in caso di mossa valida il Fantino che ha cambiato posto verrà sanzionato dagli organi preposti del Palio con una ammonizione;
- c. non possono, volontariamente, rimanere fermi al canapo o scendere dal cavallo al momento della mossa al fine di astenersi dalla corsa o di far correre il cavallo scosso. In caso di

violazione, gli organi preposti applicheranno una sanzione di € 5.000 alla Contrada e due anni di squalifica al Fantino.

- d. non possono scendere da cavallo, il Fantino può scendere da cavallo solo per tutelare l'animale in caso di sospetto infortunio o su chiamata diretta del Mossiere. In caso contrario la sanzione per la Contrada che ha ingaggiato il Fantino sarà pari ad € 150,00;
- e. Il Barbaresco che entri nella Pista del Palio senza il consenso del Mossiere è sanzionato con un'ammenda di € 150,00 a carico della Contrada di appartenenza
- f. tra i canapi e fino a mossa dichiarata valida non possono usare la frusta verso un altro Fantino o contro il cavallo di un'altra Contrada, come meglio specificato nell'articolo 56 del presente Regolamento.

La mossa è data dallo sganciamento del canapo da parte del Mossiere.

Le fasi della partenza saranno gestite dal Mossiere come riportato nelle fasi della partenza saranno gestite dal Mossiere come riportato nell'articolo 46 del presente Regolamento.

Articolo 61

Le ammonizioni del Mossiere sono da considerarsi cumulabili.

Dopo due ammonizioni ricevute nel medesimo Palio o tre ammonizioni complessivamente accumulate in più anni, il Fantino è squalificato dal Palio successivo.

I Fantini squalificati non potranno accedere, a nessun titolo, all'interno della pista di gara e del parco chiuso nel Palio immediatamente successivo alla squalifica.

Qualora un Fantino riceva quattro ammonizioni nel corso dello stesso Palio, gli sarà comminata una sanzione consistente in due anni di squalifica.

Tutte le ammonizioni vengono registrate nel Registro Generale dei Palii e decadono trascorsi tre (3) palii corsi senza ammonizioni, dalla loro annotazione.

Articolo 62

Il Mossiere è giudice inappellabile del via della corsa del Palio, detta mossa. In caso di difficoltà alla partenza, può far uscire i cavalli dal canapo per riallinearli. La mossa non valida viene segnalata dallo scoppio del mortaretto e dall'intervento di un addetto comunale (una guardia municipale), posizionato a metà della dirittura dopo la mossa con un'apposita bandiera, avvisato dal Mossiere. Qualora lo ritenga opportuno, il Mossiere può sostituire l'addetto comunale con una figura di fiducia. In tali casi, i Fantini devono fermare immediatamente i cavalli e riportarli a passo alla partenza. Dopo più tentativi di mosse non valide o riallineamenti non riusciti, il Mossiere può ricorrere al secondo sorteggio già in suo possesso.

Articolo 63

Nel caso in cui, per il protrarsi della mossa, sopraggiunga l'oscurità, la Commissione Tecnica – composta dal *Mossiere*, dal *Veterinario* e dal *Tecnico Comunale* – unitamente al Sindaco, dispone il rinvio della corsa del Palio al giorno successivo, previo parere non vincolante del Magistrato delle Contrade.

In tale circostanza, l'Amministrazione Comunale e il Magistrato delle Contrade valutano congiuntamente l'opportunità di effettuare o meno il Corteo Storico prima della corsa.

Articolo 64

Se la pista risultasse per qualsiasi motivo impraticabile, la Commissione Tecnica unitamente al Sindaco, riunitasi nel più breve tempo possibile, rinvia la corsa del Palio al giorno successivo. Se il giorno successivo, la pista fosse ancora impraticabile, la corsa del Palio viene rinviata ad oltranza.

Articolo 65

Qualora durante le fasi di riscaldamento o durante la mossa uno o più cavalli rimangano vittima di incidenti, la Commissione veterinaria dovrà a suo esclusivo ed insindacabile giudizio decidere se ammettere lo stesso/gli stessi alla corsa del Palio. Tale decisione verrà tempestivamente comunicata al Magistrato delle Contrade e ai Capitani delle Contrade.

In caso di esclusione di uno o più soggetti, il Palio verrà corso dalle Contrade o dalla Contrada restante.

Articolo 66

Qualora durante la mossa sopraggiunga il buio e la corsa venga rinviata al giorno successivo, i cavalli ritenuti inidonei dalla Commissione veterinaria, al momento delli cavalli ritenuti inidonei dal Veterinario nominato dal Comune, al momento dell'annuncio del rinvio, saranno sottoposti a un nuovo controllo prima della corsa, al fine di verificare lo stato di salute dell'animale e valutarne l'eventuale riammissione al Palio.

Articolo 67

Se dopo aver apposto la firma in Comune ad un Fantino accade un incidente tale da impedirgli di montare a cavallo, la Contrada che lo ha ingaggiato non può partecipare alla corsa del Palio. In caso di rinvio della corsa ai giorni successivi correranno esclusivamente i Fantini registrati il 18 agosto.

Articolo 68

Vince il Palio, la Contrada il cui cavallo, valida la mossa e compiuti quattro giri di pista più lo spazio tra la partenza e l'arrivo posto a metà della dirittura immediatamente successiva alla partenza, giunge per primo al traguardo, anche se "scosso" purché abbia la spennacchiera.

In occasione della corsa l'Amministrazione comunale metterà a disposizione un fotofinish con relativi operatori per decretare la Contrada vincitrice in caso di necessità. Nel caso di malfunzionamento del fotofinish o qualora non sia leggibile e chiara l'immagine, la vittoria sarà assegnata in base all'ordine di arrivo indicato su un foglio dal giudice di gara preposto all'arrivo con giudizio insindacabile.

L'ultimo giro è segnalato dalla campanella suonata dall'addetto nominato (in genere una guardia municipale), mentre l'arrivo è confermato dallo scoppio del mortaretto, azionato da uno dei dipendenti del Comune addetti alla mossa.

Vince il Palio il cavallo il cui muso attraversa per primo la linea del traguardo; nessun'altra parte del corpo può essere considerata ai fini della vittoria.

Articolo 69

Alla Contrada vincitrice della corsa viene immediatamente consegnato il Palio, ossia il drappo di stoffa dipinto secondo quanto previsto dal Capitolo IV.5 del presente Regolamento, che ne acquisisce la piena proprietà. Nel caso in cui non sia possibile determinare subito la Contrada vincitrice, il Rettore si recherà sul traguardo per acquisire il responso del fotofinish in prima istanza e il foglio del giudice di gara. Questi documenti verranno quindi consegnati al Sindaco, che provvederà a nominare ufficialmente la Contrada vincitrice.

Articolo 70

Il nome della Contrada vincitrice viene iscritto nel Registro Generale dei Palii, conservato presso l'archivio del Magistrato delle Contrade. Nel registro vengono segnati anche le ammonizioni e le squalifiche dei Fantini.

Articolo 71

Per il Palio straordinario si applicano le norme previste nel presente capitolo fatta eccezione per gli orari che verranno preventivamente comunicati dal Magistrato delle Contrade.

Capitolo IV.5 – DEL PREMIO

Articolo 72

Caratteristiche del drappo

Il drappo deve riportare l'immagine della Madonna di S. Pietro, lo stemma del Comune, gli stemmi originali delle Contrade, lo stemma dei Carmelitani Scalzi, lo stemma del Magistrato delle Contrade e la data della corsa, tutti forniti dall'Amministrazione Comunale. Per il Palio straordinario, il tema è deliberato dal Magistrato delle Contrade. Gli stemmi devono avere dimensioni di 14 cm per lato. Il drappo deve essere di forma rettangolare e misurare due metri per un metro.

Articolo 73

Presentazione e proprietà del Palio

Il Palio viene presentato al pubblico dal Sindaco il 10 agosto alle ore 18:00, nella Piazza dell'Orologio, alla presenza del Magistrato delle Contrade, dei Priori e dei Capitani delle Contrade. Il Palio straordinario viene presentato nel fine settimana precedente alla corsa.

Dopo la presentazione, il Palio rimane esposto al pubblico fino al momento della sfilata del Corteo Storico, nella Sala Consiliare o, in alternativa, presso la Rocca, secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale, sentito il parere del Magistrato delle Contrade.

Il Palio rimane di proprietà della Contrada vincitrice, che ha l'obbligo di restituire al Comune, entro il Palio successivo – ordinario o straordinario –, la struttura necessaria al trasporto.

Capitolo IV.6 – DELLA PISTA

Articolo 74

Responsabilità tecnica e manutenzione della pista

1. L'Amministrazione Comunale nomina un tecnico responsabile, fra quelli iscritti negli appositi elenchi tenuti a norma di legge, incaricato della conservazione e della manutenzione dei materiali.
2. Il tecnico fornisce supporto al Magistrato delle Contrade e alle Contrade per l'intero anno, nelle materie di propria competenza, ed è altresì responsabile della realizzazione delle strutture di sicurezza e dell'allestimento scenografico della pista.
3. La pista deve essere dotata di steccato interno ed esterno, presentare profondità uniforme e rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza.
4. Il monitoraggio della pista è effettuato dal tecnico responsabile, alla presenza, a titolo esclusivamente rappresentativo, dei quattro Capitani, del Pro-Rettore e da due delegati del Magistrato delle Contrade, nei seguenti momenti: alla consegna della pista e nei giorni 17 e 18 agosto alle ore 16:00.
5. La consegna della pista costituisce atto formale, mediante il quale il tecnico responsabile, dinanzi ai Capitani delle Contrade attesta l'idoneità della pista ai parametri previsti.

Articolo 75

Requisiti dei cavalli e visite veterinarie

1. Possono partecipare al Palio e al Provaccia soltanto i cavalli anglo-arabi di 4 anni compiuti che abbiano superato la visita della Commissione veterinaria e che abbiano effettuato il prelievo al controllo antidoping previsto dal dal "Protocollo sanitario" di cui all'Allegato D del presente Regolamento.
2. Le visite si svolgono il giorno precedente la corsa del Palio, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, presso una struttura chiusa al pubblico denominata "Parco chiuso". Oltre al Magistrato, possono accedervi solo i contradaiole della Contrada che effettua la pre-visita in quel lasso di tempo. Ogni Contrada è obbligata a presentare il cavallo prescelto entro l'orario stabilito mediante estrazione a sorte effettuata dal Rettore, alla presenza dei Capitani, al momento della consegna della pista.
3. I box del Parco chiuso sono stati assegnati alle quattro Contrade in modo da separare le rivali e sono fissi: Box 1 Borgo, Box 2 Voltaia, Box 3 Castello, Box 4 Coro.
4. La Contrada il cui cavallo risulti non idoneo alla corsa del Palio durante le visite mattutine può presentare un nuovo cavallo per ulteriori visite pomeridiane all'interno del Parco chiuso, dalle ore 14:00 alle ore 16:30, senza incorrere in sanzioni. L'iter delle visite pomeridiane deve concludersi entro le ore 17:15.
5. La Contrada il cui cavallo sia dichiarato non idoneo durante le visite pomeridiane sarà esclusa dal Palio e non potrà partecipare alla Provaccia.
6. Il giorno precedente la corsa, i cavalli ritenuti idonei devono essere presenti all'interno del Parco chiuso entro le ore 17:00 per identificazione da parte della Commissione veterinaria e successivamente fare accesso alla Pista del Palio entro le ore 17:30 per la Provaccia.
7. Gli orari delle visite non sono prorogabili. Eventuali cause di forza maggiore che impediscano a una o più Contrade di completare le visite mattutine devono essere comunicate tempestivamente al Magistrato delle Contrade, che, sentita la Commissione veterinaria, deciderà se effettuare la visita nella stessa mattina o posticiparla al pomeriggio. In ogni caso, ogni cavallo presentato deve risultare idoneo entro le ore 17:15, altrimenti la Contrada sarà esclusa dalla corsa del Palio.
8. Il ritardo rispetto agli orari assegnati per le visite comporta una sanzione amministrativa di € 200,00. Qualora una Contrada si presenti alla visita mattutina dopo le ore 12:00, potrà essere applicata una sanzione aggiuntiva di € 1.000,00, fatta salva la possibilità di non procedere qualora il ritardo sia contenuto e adeguatamente giustificato.
9. Il giorno precedente la corsa e il giorno della corsa, l'accesso al Parco chiuso è consentito a un massimo di nove persone maggiorenni per ciascuna Contrada, comprensive di Priore, Capitano, un Vicecapitano, Barbaresco, Fantino, Veterinario di Contrada, Maniscalco e due membri dello staff stalla, oltre ai Difensori, Difensori Vicari, Rettore del Magistrato delle Contrade, Pro-Rettore e Cancelliere.

Articolo 76 - Partecipazione alle prove ufficiali

1. I cavalli ammessi a partecipare al Palio devono aver preso parte ad almeno una delle prove ufficiali organizzate dall'Amministrazione Comunale o dal Magistrato delle Contrade:
 - la prova del 1° maggio;
 - una seconda prova, indicativamente prevista per il 5 luglio.
2. La mancata partecipazione ad almeno una delle suddette prove comporta l'esclusione del cavallo dal Palio.
3. Qualora le iscrizioni alla seconda prova superino il numero di posti disponibili, hanno diritto di precedenza i cavalli che non hanno partecipato alla prima prova. I cavalli che

hanno già corso nella prima prova sono ammessi alla seconda solo nei posti residui, secondo l'ordine di iscrizione.

4. Qualora una delle prove non possa svolgersi per cause di forza maggiore, l'obbligo di partecipazione a quella prova si intende automaticamente decaduto.
5. La partecipazione dei cavalli alle prove ufficiali è annotata in un apposito registro digitale tenuto dal Cancelliere del Magistrato delle Contrade, con indicazione della data della prova e del cavallo. Tale registro costituisce documento ufficiale ai fini della verifica dell'ammissibilità al Palio.

TITOLO V – IL CORTEO STORICO E LE BANDIERE

Articolo 77

Il Corteo storico costituisce la rievocazione figurata degli ordinamenti, dei costumi e della vita d'epoca a cui risalgono gli Statuti.

Articolo 78

Il Corteo storico è aperto dai figuranti in costume storico del Magistrato delle Contrade (cfr. Allegato E Regolamento ufficiale del premio "Cupello"); seguono i figuranti delle Contrade nel numero, nella specie e nei costumi approvati dal Magistrato delle Contrade; ogni Contrada ha due responsabili che mantengono l'ordine della sfilata.

Tutto il Corteo storico viene coordinato da un Responsabile del Corteo, nominato dal Magistrato delle Contrade, che dà disposizioni ai responsabili di Contrada

Articolo 79

Tutti i partecipanti al Corteo storico devono mantenere un contegno corretto, austero e disciplinato.

Articolo 80

La processione del Corteo Storico precede la Corsa del Palio. Per il Palio ordinario, il Corteo Storico si svolge anche la sera del 16 agosto, a partire dalle ore 20:45. In tale occasione, il Corteo è aperto dalle comparse del Magistrato delle Contrade e dalla statua della Madonna di San Pietro. A seguire sfilano le Contrade, quindi le Autorità civili e religiose, le dirigenze delle Contrade e, infine, i fedeli in processione.

Articolo 81

Le Contrade rinnovano i costumi dietro approvazione dei progetti da parte del Magistrato delle Contrade (vedi articolo 4 del presente Regolamento).

Articolo 82

Esposizione e tutela delle bandiere

1. Per il Palio ordinario, le Contrade sono tenute a esporre le bandiere contemporaneamente a partire dal 1° agosto; per il Palio straordinario, l'esposizione ha inizio dal sabato precedente la corsa.
2. In entrambi i casi, le bandiere devono essere rimosse entro il giorno successivo alla corsa del Palio, fatta eccezione per la Contrada vincitrice, che può mantenerle esposte fino al terzo giorno successivo alla cena della vittoria.
3. Qualora sia prevista una festa estiva o la festa titolare di un'altra Contrada, la Contrada vincitrice deve rimuovere le proprie bandiere almeno tre giorni prima della data di tale festa.

4. Per le altre manifestazioni, sia interne alle singole Contrade che comuni a tutte, le bandiere possono essere esposte solo previa autorizzazione del Magistrato delle Contrade, non prima di tre giorni dall'inizio della Festa e devono essere rimosse entro tre giorni dalla fine.
5. La Contrada che non rispetti le disposizioni relative all'utilizzo delle bandiere è soggetta a sanzione da parte del Magistrato delle Contrade con un'ammenda di € 250,00, salvo eventuale comunicazione scritta in caso di condizioni climatiche sfavorevoli.
6. Il Magistrato delle Contrade ha facoltà di concedere deroghe o limitazioni all'esposizione delle bandiere.
7. La bandiera della Contrada è simbolo della stessa e del Comune e riveste un riconosciuto valore simbolico. È fatto obbligo delle Contrade inserire nei propri ordinamenti sanzioni per i Contradaioi che sottraggano o offendano i simboli di qualunque Contrada o del Magistrato delle Contrade.
8. In ogni caso, la Contrada di appartenenza dei tesserati che sottraggano o offendano le bandiere o i simboli del Magistrato delle Contrade o delle Contrade sarà sanzionata con un'ammenda di € 500,00 per ogni singola sottrazione o offesa.

Articolo 83

Montaggio e smontaggio dei braccialetti

I braccialetti possono essere montati a partire da 7 giorni prima dell'inizio della festa e devono essere rimossi entro 7 giorni dalla chiusura dell'evento, salvo eventuale deroga concessa dal Magistrato delle Contrade. Qualora, nei 7 giorni precedenti o successivi all'evento, si verifichino sovrapposizioni con feste di altre Contrade, chi effettua il montaggio dei braccialetti deve prestare particolare attenzione a non interferire con lo svolgimento delle altre manifestazioni.

Articolo 84

Altri addobbi, abbellimenti, ricostruzioni o ambientazioni storiche possono essere liberamente eseguiti dalle Contrade sia per la Festa del Palio che per ogni altra ricorrenza previa approvazione da parte del Magistrato delle Contrade.

TITOLO VI – DELLE GIURIE

Capitolo VI.1 – DELLA GIURIA DEL PALIO

Articolo 85

La Giuria del Palio è composta da tre membri esterni alle Contrade, nominati dal Magistrato delle Contrade: un giudice di gara all'arrivo, un giudice al fotofinish e un giudice mobile lungo il percorso, con funzioni di vigilanza sul rispetto delle regole.

I componenti della Giuria del Palio sono in numero di tre devono essere scelti tra persone di comprovata imparzialità e adeguatamente informate, dal Rettore, sulle modalità di svolgimento della corsa e sugli aspetti ai quali prestare particolare attenzione, come indicato nell'Allegato G. Essi devono essere maggiorenni e non devono intrattenere rapporti diretti né essere tesserati con alcuna Contrada.

Articolo 86

Al termine della corsa del Palio, e comunque entro le ore 24.00 dello stesso giorno, la Giuria del Palio deve presentare al Rettore del Magistrato delle Contrade una relazione dettagliata, redatta in forma scritta, audio o video, secondo le modalità previste dall'Allegato G.

La relazione deve riguardare il comportamento tenuto dalle Contrade prima, durante e dopo la corsa, con particolare riferimento a:

- il rispetto degli orari stabiliti;
- il comportamento dei Fantini in tutte le fasi della corsa;
- il comportamento dei rappresentanti delle Contrade all'interno del campo di gara.

Al momento della consegna, il Rettore provvede a trasmettere il materiale alle PEC ufficiali del Magistrato delle Contrade.

Capitolo VI.2 – DELLA GIURIA DEL CUPELLO

Articolo 87

La Giuria del Cupello è composta da tre membri esterni alle Contrade, nominati dal Magistrato delle Contrade, i cui nominativi sono resi pubblici al momento della nomina.

I componenti della Giuria del Cupello dovranno essere scelti fra soggetti di indubbia imparzialità ed in possesso di valide conoscenze nelle materie sulle quali saranno chiamati a giudicare. La Giuria del Cupello entra in carica dalla Processione del 16 agosto alle ore 20:45 e decade il 18 agosto al termine della sfilata del Corteo storico; inoltre:

- devono essere maggiorenni;
- possono essere cittadini di Piancastagnaio o ospiti;
- non devono essere tesserati delle Contrade;
- possono essere persone rappresentative che portano lustro alla manifestazione (indicativamente: amministratori pubblici, artisti, responsabile di cortei storici in altre manifestazioni).

Articolo 88

I parametri di assegnazione del Cupello sono regolamentati da apposito Regolamento ufficiale come dall'allegato E al presente Regolamento.

L'assegnazione del Cupello avviene il 18 agosto subito dopo l'esibizione degli sbandieratori e dei tamburini all'interno del Parco Equestre e sarà assegnato dal Rettore e dall'artista che ha realizzato l'opera.

Capitolo VI.3 – DELLA GIURIA DI ASTA E BACCHETTA

Articolo 89

La Giuria di Asta e Bacchetta è composta da tre membri esterni alle Contrade, nominati dal Magistrato delle Contrade, i cui nominativi sono resi pubblici al momento della nomina.

La nomina, la composizione e le facoltà della Giuria del premio "Asta e Bacchetta" sono regolate dall'Allegato F al presente Regolamento denominato "Statuto ufficiale premio Asta e Bacchetta". I nominativi dei componenti sono resi pubblici al momento della nomina.

TITOLO VII – ITER SANZIONATORIO, INDICE INFRAZIONI E PENALITÀ

Articolo 90

Impianto sanzionatorio

1. L'impianto sanzionatorio si articola in due gradi di giudizio:
 - a) Primo grado: il giudizio è di competenza del Magistrato delle Contrade.
 - b) Secondo grado: il giudizio è affidato a una giuria composta da tre membri:
 - un membro nominato dall'Amministrazione Comunale, che può essere il Sindaco stesso o in sostituzione di quest'ultimo o altra persona delegata, purché possibilmente diversa dal Consiglio comunale;
 - due membri nominati dal Rettore del Magistrato delle Contrade, estratti da una rosa di nomi selezionati dal Magistrato stesso. In tale lista non possono essere inseriti soggetti tesserati all'interno delle Contrade e di comprovata fede contradaiola;
2. I nomi dei membri della giuria del secondo grado di giudizio non saranno resi pubblici e saranno conosciuti esclusivamente dal Rettore del Magistrato delle Contrade.

Articolo 91

Iter sanzionatorio e tempistiche

1. Il Magistrato delle Contrade giudica ed applica eventuali sanzioni sulla base dei seguenti elementi:
 - la relazione vincolante del Mossiere, da inviare entro la sera stessa della corsa al Rettore del Magistrato delle Contrade o, qualora non sia possibile, al Cancelliere;
 - la relazione della Giuria del Palio, redatta subito e consegnata dopo la corsa tramite il modulo dettagliato fornito dal Magistrato delle Contrade (cfr. Articolo 85). Alla Giuria è consentito visionare le riprese della corsa la sera stessa per chiarire eventuali dubbi. È inoltre ammessa la redazione di una relazione in formato video, sempre secondo il modulo fornito dal Magistrato delle Contrade.
 - le relazioni delle Contrade, redatte entro tre giorni dalla messa a disposizione del materiale multimediale relativo alla corsa e ai momenti immediatamente precedenti e successivi. Il materiale multimediale deve essere reso disponibile alle Contrade entro e non oltre tre giorni dal Palio. Le relazioni devono essere inviate tramite PEC dai Priori; in caso di mancato rispetto dei termini, non saranno prese in considerazione;
 - eventuali informazioni aggiuntive reperite direttamente dal Magistrato.
 - Entro le ore 24 del 18 agosto, il fotografo incaricato dal Magistrato delle Contrade trasmette in forma ufficiale al Rettore, o a un suo delegato, il numero totale di fotografie e video realizzati durante l'intero periodo della manifestazione. Tale numero costituisce riferimento vincolante e dovrà trovare corrispondenza nel materiale consegnato successivamente.
2. Il Magistrato ha tempo fino al 25 settembre per elaborare ed emettere le proposte di sanzione. Si tratta di un termine indicativo, non perentorio, ma di rilevante importanza. Le proposte di sanzione saranno comunicate ai destinatari con mezzi idonei a certificarne la ricezione. Le notifiche avverranno tramite PEC alla Contrada interessata e al Fantino, tramite un domicilio digitale da questi indicato e comunicato al momento della firma in Comune il 18 agosto.

3. Dall'invio delle proposte di sanzione, gli interessati hanno 7 giorni di tempo per richiedere un'audizione per la propria difesa e per portare le sanzioni in secondo grado. Le audizioni devono svolgersi entro 10 giorni, al termine dei quali le proposte di sanzione saranno confermate o annullate.
4. Le sanzioni sono impugnabili dinanzi alla Commissione di Secondo Grado, salvo per le ammonizioni irrogate dal Mossiere. Non sono contestabili le sanzioni inferiori a Euro 500,00, intese per singola sanzione e non cumulabili.
5. L'audizione si svolge davanti alla Commissione di Secondo Grado, al Rettore del Magistrato e al Cancelliere, che redige il verbale. Possono intervenire il Fantino o i rappresentanti della Contrada, ossia Priore e Capitano.
6. Al fine di garantire l'imparzialità e l'indipendenza della Commissione di Secondo Grado, la composizione della stessa rimane riservata fino al momento dell'audizione.

Ciascuna Contrada comunica al Magistrato delle Contrade, entro il 20 luglio, tramite mezzo documentato idoneo a certificarne la ricezione, due nominativi proposti per la composizione della rosa dei giudici della Commissione di Secondo Grado.

Al momento della ricezione dei nominativi, il Magistrato delle Contrade contatta i soggetti proposti per verificarne la disponibilità di massima per il periodo. Ai fini della successiva estrazione, è necessario che almeno sei nominativi risultino disponibili; in caso contrario, non si potrà procedere all'estrazione e le Contrade i cui nominativi non abbiano fornito la disponibilità dovranno fornire almeno un ulteriore nome ciascuna, ovvero due qualora entrambi i nominativi indicati dalla medesima Contrada siano risultati non disponibili.

Sulla base dei nominativi risultati disponibili, il Magistrato delle Contrade definisce la rosa di nominativi idonei a comporre la Commissione. I componenti sono quindi estratti a sorte dalla predetta rosa in numero di quattro (due prime scelte e due riserve in caso di indisponibilità) e i nominativi estratti sono inseriti in buste sigillate e firmate dal Rettore.

Dieci giorni prima dell'audizione di Secondo Grado — che si svolge in un'unica giornata comune per tutti i procedimenti dell'anno — il Rettore, e soltanto lui, apre le buste al solo fine di contattare i due nominativi estratti come prima scelta e concordare con essi la data dell'audizione, per poi richiuderle. Qualora uno dei due nominativi estratti come prima scelta risulti impossibilitato a partecipare per causa di forza maggiore, il Rettore provvede a contattare, nell'ordine, i nominativi estratti come riserva. La composizione della Commissione resta in ogni caso riservata e viene comunicata in seduta pubblica soltanto all'apertura dell'audizione stessa. Nessun soggetto coinvolto nel procedimento sanzionatorio può conoscere la composizione della Commissione prima di tale momento. Il Cancelliere verifica l'integrità delle buste e ne dà atto nel verbale.
7. Al termine dell'audizione, la Commissione di Secondo Grado si riunisce per analizzare tutto il materiale disponibile e decide se confermare o annullare la sanzione entro la stessa giornata; non è consentita alcuna rielaborazione successiva della sanzione.
8. Per i fatti avvenuti al di fuori del periodo del 17 e 18 agosto, la Contrada che lo ritiene opportuno deve fornire accusa e materiale documentale entro tre giorni dall'evento. Il Magistrato ne discuterà comunque nel corso del mese di settembre.

Articolo 92

Il ricavato di tutte le sanzioni confluisce nelle casse del Magistrato delle Contrade.

Articolo 93

Ai fini disciplinari e punitivi, la Contrada è responsabile dei deliberati del proprio Consiglio o Dirigenza/Direttivo, nonché degli ordini impartiti dal Priore (o da chi ne eserciti le funzioni), dal Capitano e dai suoi eventuali coadiutori, per tutto ciò che concerne la Festa del Palio.

La Contrada risponde inoltre del comportamento della propria Comparsa e dei Contradaioi, qualora tale comportamento provochi incidenti, disordini o turbative gravi al regolare svolgimento delle prove o del Palio, o comunque arrechi danno alla celebrazione in qualunque suo momento.

Tale responsabilità si estende a tutte le fasi della manifestazione – preparatorie, di svolgimento e di conclusione – in considerazione del carattere di continuità che le collega.

La Contrada è altresì responsabile dell'operato del proprio Fantino, in quanto soggetto da essa ingaggiato e suo rappresentante diretto nelle attività ufficiali connesse alla manifestazione.

In caso di impossibilità di comunicazione con il Fantino, la Contrada è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Magistrato delle Contrade tramite PEC ufficiale.

Articolo 94

Oltre alle violazioni espressamente previste dal presente Regolamento, le Contrade sono comunque responsabili, dal 20 luglio al 19 agosto, del comportamento dei propri Contradaioi e sostenitori nel caso che si rendano responsabili di:

- invasione del campo tale da non consentire il regolare svolgimento della corsa: tale infrazione sarà punita a giudizio degli organi preposti con una sanzione fino ad un massimo di 10.000 euro e con la squalifica alla contrada per il palio successivo;
- disordini gravi che si verifichino immediatamente prima o dopo la corsa del Palio con la presenza di dirigenti; a seconda della gravità dei fatti gli organi preposti, potranno applicare un'ammenda da quantificarsi fino ad un massimo di € 5.000,00. Il fatto deve sempre essere ritenuto grave se ai disordini hanno preso parte dirigenti, in questo caso il Magistrato delle Contrade potrà provvedere a chiedere le dimissioni delle personalità coinvolte dai consigli direttivi delle rispettive Contrade, con l'impossibilità di essere rieletti in qualsiasi carica di Contrada per un mandato successivo.

Articolo 95

Per tutti i comportamenti o omissioni non espressamente previsti dal presente Regolamento, ma che possano recare danno all'immagine del Palio, compromettere il regolare svolgimento della manifestazione o mettere in pericolo la salute di cavalli, fantini o persone, gli organi preposti hanno facoltà di irrogare sanzioni disciplinari e/o pecuniarie nei confronti delle Contrade responsabili e dei fantini coinvolti. Tali sanzioni saranno applicate a discrezione degli organi preposti, con l'obiettivo di tutelare il corretto svolgimento del Palio e salvaguardare l'incolumità e il decoro di tutti i partecipanti.

Articolo 96

Le Contrade dovranno provvedere al pagamento delle sanzioni pecuniarie entro il 15 dicembre dell'anno di irrogazione delle stesse. Il termine ultimo è il 28 febbraio con ammenda raddoppiata. Se anche entro questa data non verrà saldata la pendenza, la Contrada sarà squalificata per il Palio successivo, sia ordinario che straordinario, e non vi parteciperà neanche in caso di rinvio.

La Contrada squalificata con tale motivazione non parteciperà ai dividendi dell'incasso del Palio; la stessa avrà comunque l'obbligo di partecipare a tutte le altre manifestazioni e impegni che questo Regolamento contempla.

Articolo 97

Indice delle infrazioni e delle sanzioni

Le infrazioni previste dal presente Regolamento e le relative sanzioni sono così suddivise per ambiti:

1. Normativa sanitaria e cavalli

- Violazione normativa antidoping — Contrada (art. 58):
 - prima violazione: € 7.500 e squalifica del cavallo per 2 palii;
 - seconda violazione nei tre anni successivi: € 10.000 e squalifica del cavallo per 2 palii;
 - terza violazione nei tre anni successivi: € 20.000 e squalifica del cavallo per 2 palii.
- Violazione normativa antidoping — Proprietario (art. 58):
 - prima violazione: € 7.500, squalifica del cavallo per 2 palii e squalifica del proprietario per 2 palii;
 - seconda violazione nei tre anni successivi: € 10.000, squalifica del cavallo per 2 palii e squalifica del proprietario per 2 palii;
 - terza violazione nei tre anni successivi: € 20.000, squalifica del cavallo per 2 palii e squalifica del proprietario per 2 palii.
- Violazione normativa antidoping — Veterinario di Contrada (art. 58): sospensione dalla funzione per 1 palio, con divieto di nomina da parte di qualsiasi Contrada di Piancastagnaio nel medesimo periodo.
- Ritardo alle visite veterinarie (artt. 75 e seguenti): € 200; fino a € 1.000 nei casi più gravi.

2. Fantini — fase della mossa (canapi)

- Comportamenti violenti all'interno dei canapi: frustare cavallo altrui, trattenere finimenti o casacca del Fantino avversario, comportamenti violenti in genere (art. 56): € 2.000 alla Contrada e 2 anni di squalifica al Fantino.
- Cambio di posto in caso di mossa valida (art. 60): ammonizione.
- Discesa non autorizzata da cavallo (art. 60): € 150 alla Contrada.
- Ingresso del Barbaresco nella Pista del Palio senza il consenso del Mossiere (art. 60): € 150 alla Contrada
- Rifiuto della mossa o corsa volontaria scossa (art. 60): € 5.000 alla Contrada e 2 anni di squalifica al Fantino.

3. Fantini — durante la corsa

- Trattenuta dei finimenti del cavallo avversario (art. 56): € 1.000 e 1 anno di squalifica al Fantino.
- Trattenuta della casacca o del Fantino avversario (art. 56): € 1.000 alla Contrada.
- Disarcionamento del Fantino avversario (art. 56): € 1.000 alla Contrada e 2 anni di squalifica al Fantino.
- Frustate o atteggiamento violento verso il cavallo altrui (art. 56): € 1.500; fino a € 3.000 in caso di danno grave accertato dalla Commissione veterinaria.
- Fermare volontariamente il cavallo o alterare la corsa (art. 56): € 10.000 e 2 anni di squalifica al Fantino.

4. Organizzazione e svolgimento del Palio

- Ritardo alla segnatura del Fantino oltre 30 minuti (art. 55): € 150, salvo giustificato motivo a insindacabile valutazione del Magistrato delle Contrade.
- Ritardo alla presentazione alla corsa (art. 60): € 200.
- Ammonizioni del Mossiere (art. 61): cumulabili; 2 nello stesso Palio o 3 complessive: squalifica dal Palio successivo; 4 nello stesso Palio: 2 anni di squalifica. Le

ammonizioni decadono trascorsi 3 palii corsi senza ammonizioni dalla loro annotazione nel Registro Generale dei Palii.

5. Ordine pubblico e comportamento delle Contrade

- Invasione di campo (art. 94): fino a € 10.000.
- Disordini gravi con presenza di dirigenti (art. 94): fino a € 5.000.

6. Simboli e identità delle Contrade

- Uso non conforme delle bandiere (art. 82): € 250.
- Offesa o sottrazione di bandiere o simboli: € 500 per ogni violazione.

7. Clausola generale

Ulteriori comportamenti lesivi non espressamente previsti (art. 95): sanzioni disciplinari e/o pecuniarie a discrezione degli organi preposti.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 98

Il presente Regolamento entra in vigore dopo 15 giorni a quello dell'esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Contemporaneamente sono abrogate le disposizioni dei precedenti regolamenti.

Articolo 99

Le proposte di modifica od integrazioni al presente Regolamento possono provenire dalle Contrade, dal Comune o dal Magistrato delle Contrade. Nel caso in cui provengano all'unanimità dalle quattro Contrade, il Magistrato delle Contrade provvederà alla stesura della modifica. In caso contrario il Magistrato delle Contrade convoca le Contrade per illustrare le proposte di modifica; verificata la sussistenza della maggioranza, il Magistrato delle Contrade provvede alla stesura delle proposte stesse.